

STATUTO

**A.R.G.O.S. - ASSISTENZA
RIABILITAZIONE GESTIONE
ORGANIZZAZIONE
STRUTTURE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
VALIDAMENTE
IDENTIFICABILE IN BREVE
COME:
"ARGOS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARQUATA SCRIVIA AL LOCALITA'
LE VAIE S.N.

Numero REA: AL - 235385

Codice fiscale: 02202840068

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Rep. n. 1513 - Rec. n. 1171

STATUTO

della società cooperativa

"A.R.G.O.S. - Assistenza Riabilitazione Gestione

Organizzazione Strutture - Società Cooperativa Sociale"

validamente identificabile in breve come:

"ARGOS Società Cooperativa Sociale"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) Denominazione

E' costituita la Società Cooperativa denominata:

"A.R.G.O.S. - Assistenza Riabilitazione Gestione

Organizzazione Strutture - Società Cooperativa Sociale"

validamente identificabile in breve come:

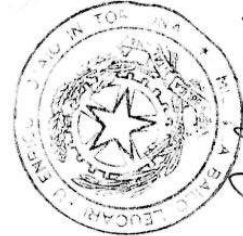
"ARGOS Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa è disciplinata dalle norme statutarie,
dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge
ed approvati a norma di legge, dalle norme del codice
civile e delle leggi speciali in materia di cooperative
e di cooperative sociali, e, per quanto compatibili,
dalle norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2) Sede

La Cooperativa ha sede nel comune di Arquata Scrivia
(AL), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione
eseguita presso il registro delle imprese a sensi
dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del
codice civile.

Sarà di competenza dell'organo amministrativo il trasfe-



Handwritten signature

Handwritten signature

rimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune sopra indicato.

Art. 3) Durata

La durata della Cooperativa è fissata sino al 31.12.2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo in tal caso il diritto di recesso in capo al socio dissenziente.

SCOPO - OGGETTO

Art. 4) Scopo mutualistico

La Cooperativa, senza finalità di lucro, si propone in conformità a quanto disposto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa si propone altresì di ottenere mediante l'autogestione dell'attività di impresa che ne costituisce l'oggetto continuità di occupazione lavorativa per i propri soci alle migliori condizioni economiche, professionali, sociali, facilitando l'accesso dei lavoratori a commesse ed appalti e riducendo così il livello di disoccupazione nel settore.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma

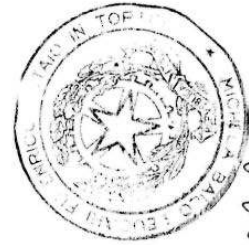
subordinata, parasubordinata o autonoma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, quali la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, l'equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche, ed in rapporto ad essi agisce.

Le regole di svolgimento dell'attività mutualistica ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea della società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2521 del codice civile e che comunque non costituirà parte integrante dello statuto della società.

Fin da ora, con riferimento ai rapporti mutualistici si precisa quanto segue:

a) che i soci lavoratori, con l'adesione, stabiliscono con la cooperativa un rapporto in forza del quale dispongono collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, partecipano alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e dei programmi di sviluppo dell'azienda, partecipano responsabilmente al ri-



M. B. B.

R. B. B.

schio di impresa, ai risultati economici ed alla loro distribuzione. Essi contribuiscono economicamente alla formazione del capitale sociale, conferiscono il proprio lavoro mettendo a disposizione della Cooperativa le proprie capacità professionali, compatibilmente con lo stato di attività e di volume della stessa e con le modalità stabilite dal presente statuto e dal Regolamento Interno;

b) che la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento da predisporre come sopra indicato, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della Cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, la società può operare anche avvalendosi di prestazioni lavorative fornite da soggetti non soci, fermo restando l'impiego prevalente di lavoratori soci.

Le condizioni dei rapporti con i terzi verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze della Cooperativa.

In base a quanto disposto dall'art. 111 septies disp. att. e trans. al c.c. e comunque in quanto si avvale

prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci,
la società è una cooperativa a mutualità prevalente ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 2512 del codice
civile.

A tal fine come ulteriormente sarà specificato nel pre-
sente statuto, in ossequio al disposto dell'art. 2514
c.c., si prevede:

- a) il divieto di distribuire utili in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-
mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effet-
tivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-
ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura su-
periore a due punti rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento
della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto
soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione.

L'organo amministrativo ha il compito di verificare il
mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente e di
curare gli adempimenti connessi alla natura di coopera-
tiva a mutualità prevalente, in particolare l'iscrizione
all'apposito albo.



di M. Bonini

Art. 5) Oggetto sociale

In attuazione allo scopo mutualistico sopra enunciato la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, ha per oggetto la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi di cui all'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 ed in particolare:

a) gestire, a favore di persone disabili e/o anziane e/o invalide e/o comunque svantaggiate e tramite personale idoneo ed abilitato, strutture di assistenza, centri di cura preventiva, palestre per attività terapeutiche, rieducativa e riabilitativa, centri fisioterapici, stabilimenti, anche balneari in località climatiche e/o termali, e più in generale strutture e attività a carattere socio educativo e socio assistenziale.

b) gestire e fornire servizi di assistenza sociale, sanitaria ed infermieristica residenziale e domiciliare a favore delle persone anziane e più in generale delle persone svantaggiate, avvalendosi di personale proprio od esterno munito delle necessarie abilitazioni;

c) stipulare convenzioni con enti pubblici territoriali e/o società gestite o partecipate dai medesimi, al fine di sviluppare o gestire in collaborazione con i medesimi servizi socio assistenziali di pubblica utilità, anche con impiego di soci volontari che prestino la loro atti-

vità gratuitamente;

d) promuovere e gestire l'attività di formazione dei soci, anche volontari, e/o dei terzi, allo scopo di ampliare la qualificazione e l'informazione professionale dei medesimi nel settore dei servizi sociali, in particolare istituendo e gestendo corsi di formazione e di aggiornamento professionale per operatori del settore socio-assistenziale;

Tutte le attività che costituiscono oggetto della società saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio sia richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari ed in genere tutti gli atti e negozi ritenuti dal proprio organo amministrativo necessari o utili al conseguimento dello scopo sociale, nonché, sempre a tal fine, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, ovvero assumere partecipazioni in altre imprese, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, fermi in ogni caso i limiti stabiliti da altre inderogabili disposizioni di legge in materia.

Potrà partecipare a gare d'appalto, indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche attraverso la costituzione di associazioni temporanee di imprese.

Potrà ricevere prestiti da soci, nei limiti e con l'osser-



MB...
la br. Br...

vanza degli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari volte ad assicurare che non si configuri raccolta del risparmio fra il pubblico.

SOCI

Art. 6) Soci operatori

Il numero dei soci operatori è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione nel settore dei servizi sociali e della assistenza sociale siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali come sopra precisati;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della citata legge 381/1991; il loro numero non deve superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono altresì esser soci:

- persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;

- associazioni ed enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono inoltre essere ammessi come soci cooperatori elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino imprese in concorrenza con quella della Cooperativa, o che secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo si possano trovare in concorrenza o in conflitto con la Cooperativa.

Art. 6 bis) Categoria speciale di soci

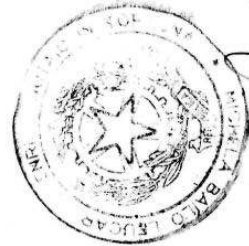
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527 c. 3 c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in possesso dei requisiti come sopra prescritti che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione, e non potrà in ogni caso superare i cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione



M. Zuccarello

A. Bouh

del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati, in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto per i soci cooperatori, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate in prosieguo per tutti i soci cooperatori:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque la inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati rag-

giunti nella attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà esser escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda esser ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

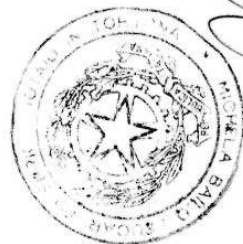
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 6 ter) Soci Finanziatori

Nel rispetto di quanto previsto e consentito dalla normativa in materia, dall'art. 2526 C.C. e dalla Legge 59/1992, alla luce dell'articolo 11 comma 3 bis D.L. 145/2013 convertito nella L. 9/2014, possono essere ammessi quali soci finanziatori persone fisiche e giuridiche che sottoscrivano strumenti finanziari, anche sotto forma di azioni, con conferimenti in denaro, beni in natura o crediti.

L'emissione di detti strumenti finanziari dovrà esse-



MBellera

de la Barber

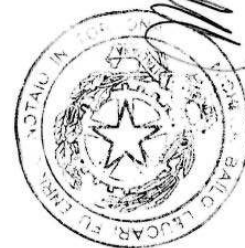
re deliberata dall'assemblea ordinaria, che dovrà stabilire l'importo complessivo dell'emissione, l'eventuale esclusione o limitazione (motivata dall'Organo Amministrativo) del diritto di opzione dei soci cooperatori sui titoli emessi, il termine minimo di durata del conferimento, i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti (fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari), i diritti patrimoniali in caso di recesso, il numero di voti spettanti in assemblea (i quali non devono comunque superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale). Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti in esame verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione. Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, detti strumenti partecipativi possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo; il socio che intenda trasferire i titoli deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente, e gli amministratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sui conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dagli altri soci.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori



Art. 7) Domanda d'ammissione

Chiunque intenda divenire socio della cooperativa deve presentare all'Organo Amministrativo e presso la sede domanda contenente:

a1) se persona fisica: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;

a2) se soggetto diverso dalla persona fisica: ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione, indicazione relativa all'iscrizione nel registro delle imprese se sussistente, copia dello statuto o atto costitutivo, nonché la giustificazione dei poteri e la qualifica della persona che sottoscrive la domanda, corredata da copia della eventuale decisione degli organi gestionali richiesta sulla base delle norme che regolano la organizzazione interna del soggetto richiedente;

b) l'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale e delle competenze di cui si è in possesso;

c) l'ammontare del capitale che si intende sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto, con specifica indicazione della accettazione della clausola compromissoria ivi contenuta.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza in capo alla persona o società richiedente dei requisiti per l'ammissione a socio come previsti nel presente statuto, delibera sulla do-

manda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività svolta, con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato sul libro dei soci ovvero con provvedimento di rigetto motivato, anch'esso da comunicarsi al richiedente entro il termine di sessanta giorni dalla sua adozione.

Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione della delibera di rigetto, il richiedente può chiedere che sulla propria istanza si pronunci l'assemblea.

Art. 8) Obblighi del socio

I soci sono obbligati alla prestazione della propria attività lavorativa nei confronti della Cooperativa nel rispetto delle previsioni del Regolamento che determinerà criteri e regole di svolgimento dell'attività mutualistica.

Sono altresì obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) ad osservare, nello svolgimento dei rapporti mutualistici, tutte le norme previste dal presente statuto e dal regolamento



Aut. p. ou li

all'uopo predisposto.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci

è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 9) Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento, morte, per il socio

persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquida-

zione, per i soci diversi dalle persone fisiche.

Art. 10) Morte del socio

In caso di morte del socio, agli eredi o legatari spetta la

liquidazione della quota del de cuius secondo le disposizioni

di cui in prosieguo.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare,

unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o al-

tra idonea documentazione dalla quale risulti l'identità degli

aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi entro sei mesi dal-

la apertura della successione dovranno indicare quello tra es-

si che li rappresenterà di fronte alla società.

Art. 11) Recesso del socio

Il recesso del socio cooperatore è consentito:

- nei casi previsti dalla legge;

- al socio che non sia più in grado di contribuire al raggiun-

gimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;

- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- al socio che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Non è consentito il recesso parziale del socio cooperatore.

La dichiarazione di recesso deve essere fatta per iscritto e deve essere comunicata alla società a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro sessanta giorni dal ricevimento l'organo amministrativo deve esaminare la dichiarazione di recesso e comunicare al socio recedente la propria decisione di accoglimento o di rigetto.

Il recesso accolto produce effetto dal momento in cui il relativo provvedimento è stato comunicato al socio recedente. Con riferimento ai rapporti mutualistici in corso il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio se comunicato almeno tre mesi prima della stessa; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto anche sotto questo profilo dal ricevimento della decisione di accoglimento della domanda.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni precisate in prosieguo.

Art. 12) Esclusione del socio

L'esclusione del socio è deliberata dall'Organo Amministrati-



M. Baccari

u. m. f. b. c. h.

vo:

- nel caso previsto dall'art. 2531 c.c;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancato diligente adempimento alla prestazione mutualistica e comunque, nel caso di socio lavoratore qualora questi incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel C.C.N.L. di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 e nel caso di socio volontario qualora egli abbia cessato la attività di volontariato presso la cooperativa;
- per cessazione dell'appalto/servizio nel quale il socio lavoratore è occupato;
- per mancanza originaria o perdita sopravvenuta dei requisiti per la partecipazione alla società;
- nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288 c.1 c.c;
- nel caso in cui svolga attività concorrenziale con quella della società.

La delibera di esclusione deve essere comunicata a mezzo di raccomandata A.R. al socio escluso, il quale potrà nei sessanta giorni seguenti al ricevimento proporre opposizione avanti il Collegio Arbitrale di cui in prosieguo.

L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento a libro soci, che sarà eseguita senza indugio dagli ammini-

stratori e determinerà lo scioglimento dei rapporti mutualistici in corso.

Art. 13) Liquidazione della quota del socio morto, receduto e escluso

La liquidazione della quota agli eredi del socio defunto, ovvero al socio receduto o escluso, è regolata dai criteri seguenti:

- rimborso della partecipazione interamente liberata;
- rimborso del sovrapprezzo, qualora sussista nel patrimonio sociale.

E' in ogni caso esclusa la liquidazione ai soci delle riserve iscritte nel patrimonio netto, diverse dalla riserva di sovrapprezzo costituita con i versamenti dei soci.

La liquidazione della partecipazione comprensiva di quanto sopra al netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Al socio escluso potranno essere trattenute le somme corrispondenti ai danni cagionati alla cooperativa in relazione al comportamento che ha determinato il provvedimento di esclusione.

Il relativo pagamento sarà effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dalla approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del rapporto sociale. Il relativo valore viene devoluto a riserva



Le b. l. P. u. l. l.

legale.

Art. 14) Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile.

Il valore di ciascuna quota dei soci cooperatori non può essere né inferiore né superiore ai limiti di legge.

Per i conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari partecipativi si rimanda a quanto previsto nello Statuto e nelle relative delibere, nel rispetto delle disposizioni della normativa in materia, dell'art. 2526 C.C. e della Legge 59/1992, alla luce dell'art. 11 comma 3 bis del

D.L. 145/2013 convertito nella Legge 9/2014.

Detto capitale può essere liberato con conferimenti in denaro, di crediti o in natura.

L'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'art. 2528 c.c., al pari dello scioglimento del rapporto sociale relativamente a singoli soci per morte, recesso o esclusione, non importa modifica dell'atto costitutivo.

La decisione di aumento del capitale sociale non costituisce di regola modificazione dell'atto costitutivo e può essere adottata dall'organo amministrativo. La società tuttavia può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli artt. 2438 e ss. C.c.

Art. 15) Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società se non

con autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata A.R., contenente, per quanto attiene all'acquirente, le indicazioni richieste per le domande di ammissione a socio dal presente statuto.

L'organo amministrativo comunicherà al socio il provvedimento autorizzatorio o di diniego nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta.

Trascorso comunque il termine il socio sarà libero di procedere alla alienazione e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio avrà diritto ad essere iscritto nel libro dei soci.

Nel caso di provvedimento negativo, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il socio ha diritto di ricorrere al Collegio Arbitrale di cui in prosieguo.

Art. 16) Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalle riserve straordinarie e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.



Le In' Boli'

Le riserve sono tutte indivisibili e come tali non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale, né allo scioglimento della società, né all'atto dello scioglimento del rapporto sociale relativamente al singolo socio.

Art. 17) Esercizio sociale, utili e ristorni

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o nel caso lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura ed all'oggetto della società, che l'organo amministrativo sarà tenuto a segnalare nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c., il termine suddetto potrà essere prorogato non oltre centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sugli eventuali utili destinandoli:

- a riserva legale indivisibile in misura non inferiore al 30%;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalle vigenti norme di legge;

- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514 comma 1 lettera a) c.c. per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, decidono sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la distribuzione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Nella decisione di distribuzione dei ristorni i soci ci si potrà avvalere delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies.

DECISIONI DEI SOCI

Art.18) Materie riservate e procedure per l'adozione delle decisioni

Spetta ai soci decidere su tutte le materie loro riserva-



M. De Luca

Luigi Bocchi

te dalla legge o da questo statuto.

La decisione dei soci sono sempre adottate in assemblea,
nel rispetto delle disposizioni che seguono.

Art. 19) Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, nei
casi e con le modalità di legge, presso la sede sociale
oppure altrove, purchè in territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso, contenente indicazio-
ne degli elementi prescritti dall'art. 2366 c.c., tra-
smesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi al-
tro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevi-
mento almeno otto giorni prima di quello fissato per
l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risul-
tante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mez-
zo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari,
l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,
all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico reca-
pito che siano stati espressamente comunicati dal socio e
che risultino dal libro dei soci).

L'avviso conterrà le disposizioni concernenti la even-
tuale seconda convocazione, fermo restando che questa
non potrà tenersi nel medesimo giorno fissato per la
prima.

Gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea
qualora ne venga fatta richiesta, con indicazione degli
argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino
almeno un terzo degli aventi diritto al voto, senza ri-
tardo e comunque non oltre venti giorni dal ricevimento
della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.



Art. 20) Quorum costitutivo e deliberativo

Per la validità della costituzione dell'assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di oltre la metà dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è invece validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 21) Diritto di intervento e rappresentanza in assemblea - svolgimento delle votazioni

Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in regola con le disposizioni di legge in materia di intervento dei soci in assemblea di società a responsabilità limita-

M. De Luca

ta.

Ogni socio avente diritto di intervenire può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio avente diritto al voto, che non sia membro degli organi amministrativi o di controllo o dipendente della società o di società da essa controllate. Ciascun socio non può rappresentare più di quattro altri soci.

Hanno diritto di voto i soci iscritti a libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia la quota di capitale sottoscritta.

E' vietato il voto segreto, tranne nelle decisioni inerenti il rinnovo degli organi societari se ne fa richiesta la maggioranza dei soci intervenuti all'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, o in assenza anche di quest'ultimo dalla persona designata dall'assemblea a maggioranza dei presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare e fare constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea; nei casi previsti dalla legge, le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire,

anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.



AMMINISTRAZIONE

Art. 22) Sistema di amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di amministratori da un minimo di due ad un massimo di cinque membri la cui nomina compete ai soci.

La decisione di nomina determina il numero degli amministratori e la loro durata in carica, fermo restando che in mancanza di diversa disposizione essi si intenderanno nominati a tempo indeterminato, sino a revoca da parte dei soci o a rinuncia all'incarico.

L'assemblea individua quale degli amministratori nominati debba rivestire la qualifica di presidente e quale la qualifica di vice presidente; in mancanza alla designazione provvede il Consiglio medesimo al proprio interno.

Il compenso spettante ai membri del Consiglio ed al loro Presidente è stabilito dall'assemblea.

Gli amministratori possono essere soci o non soci.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere

12.6.2021

scelta fra i soci cooperatori, oppure fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Art. 23) Poteri dell'Organo Amministrativo

L'organo amministrativo, comunque costituito, dispone di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con la sola eccezione per quelle decisioni riservate dalla legge o dallo statuto alla competenza dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio; non possono formare oggetto di delega le attribuzioni previste dall'art. 2381 c.c., nonché i poteri spettanti al consiglio in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Art. 24) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è convocato dal suo presidente tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da inviarsi ai Consiglieri ed ai membri dell'organo di controllo non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima di quello stabilito per la riunione.

La convocazione a mezzo di messaggio di posta elettronica

sarà consentita ove questo sia spedito con modalità che consentano la prova dell'avvenuto ricevimento.

In ogni caso si reputa validamente costituito il Consiglio anche senza la previa convocazione, qualora sia presenti tutti i Consiglieri e tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo se nominato.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi sia intervenuta la maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

E' vietato il voto segreto e per rappresentanza.

Art. 25) Revoca, cessazione degli amministratori

Gli amministratori sono sempre revocabili, sia se nominati a tempo determinato sia se nominati a tempo indeterminato, salvo il risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza una giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo sia stato ricostituito.

Quando è in carica un Consiglio di Amministrazione:

- se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dall'eventuale Collegio Sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci; gli amministratori



tutti debbono quindi promuovere entro quindici giorni la decisione dei soci in ordine alla conferma dei nuovi amministratori ovvero alla loro sostituzione con altri;

- se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri, i soci debbono provvedere alla sostituzione dei consiglieri cessati; i nuovi consiglieri cessano dalla carica insieme con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Art. 26) Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, alternativamente:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti dei poteri oggetto di delega.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita preventiva deliberazione consiliare, potranno conferire procure speciali per singoli atti o per categorie di atti, ad altri amministratori od anche ad estranei, nel rispetto delle norme vigenti.

CONTROLLO - REVISIONE

Art. 27) Collegio Sindacale - Revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale e/o il Revisore Legale dei conti, sono nominati se obbligatorio per legge, e sono disciplinati dalle norme di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 28) Scioglimento

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso.

Art. 29) Devoluzione residuo attivo di liquidazione

Dichiarato lo scioglimento, il patrimonio sociale che residuerà dalla attività di liquidazione sarà devoluto a rimborso del capitale sociale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art.

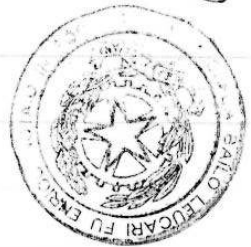
7 della legge 59/1992 e per la parte eccedente al fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione previsto dalla legge 59/1992.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 30) Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e la società, anche se promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, con esclusione per quelle per le quali le vigenti disposizioni di legge prevedono l'intervento obbligatorio del pubblico ministero ed in genere per ogni controversia che abbia per oggetto diritti non disponibili da parte dei soggetti in conflitto, sarà devoluta alla cognizione di un Organismo Arbitrale formato da membri in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro



M. De Luca

Luigi

100.000,00 (centomila/00); ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra associazioni di professionisti e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Alessandria, che designa anche il presidente in caso di collegio pluripersonale.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

L'arbitrato sarà rituale ed avrà sede nel Comune ove ha sede la società; gli arbitri dovranno decidere entro il termine massimo di novanta giorni dalla costituzione del collegio.

Il Collegio Arbitrale stabilirà altresì a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31) Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti fra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà deliberare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti ordinamento
e mansioni dei comitati tecnici eventualmente costituiti.

Art 32) Principi di mutualità

I principio in materia:

- Di distribuzione dei dividendi ai soci;
- Di non distribuibilità delle riserve, durante la vita
della società ed all'atto del suo scioglimento;
- Di devoluzione del patrimonio residuo all'esito della
liquidazione;
- Di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-
ne; sono inderogabili e debbono di fatto essere osservati.

Asquato Scirio, 28 luglio 2017

Ch. Sulli

M. B. Scirio



M. B. Scirio

